



COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

Decorato con medaglia d'argento al merito civile per l'eccidio del 28 Aprile 1945

Indirizzo Internet: <http://www.comune.saonara.pd.it>

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 164 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALASPORT SILVIA SALMASO" SITO IN SAONARA FRAZ. VILLATORA, VIA XI FEBBRAIO E DELLA "PALESTRA DI SAONARA" SITA IN SAONARA, VIA BACHELET - CIG 7937901321

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato regola il rapporto tra il Comune e il Concessionario in relazione all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo denominato "PALASPORT SILVIA SALMASO" sito in Saonara fraz. Villatora, via XI Febbraio e della "PALESTRA DI SAONARA" sita in Saonara, meglio individuati e qualificati secondo le specificazioni di seguito enunciate all'art. 2, ed alla gestione delle attività operative e complementari ad esso riferibili in relazione alla sua vocazione principale.
2. L'Amministrazione intende perseguire, con la collaborazione del Concessionario, le seguenti finalità:
 - a) consolidare e sviluppare il ruolo di polo attrattivo pubblico organizzato e qualificato per la comunità locale dell'impianto sportivo;
 - b) favorire processi di consolidamento, sviluppo, e valorizzazione delle esigenze del sistema sportivo locale;
 - c) garantire l'opportunità di una più completa formazione motoria degli alunni delle scuole dell'obbligo presenti sul territorio;
 - d) migliorare i processi di sviluppo del sistema sportivo locale, anche con attività e discipline non presenti nel territorio, facendo leva sulle potenzialità dell'impianto sportivo, in piena coerenza con le previsioni dettate dall'art. 90, commi 24-26 della legge n. 289/2002;
 - e) accogliere nel quadro delle attività (anche di quelle autonomamente gestite) le iniziative promosse dall'associazionismo sportivo, culturale, turistico, dal privato sociale e dai soggetti del volontariato locale, purché nell'ambito delle loro finalità statutarie;
3. Le attività da realizzarsi in relazione all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:
 - 1.1 Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo, quali:
 - a) attività di valorizzazione della struttura sportiva e delle sue potenzialità, finalizzate a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo locale:
 - a. 1.) organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive, valorizzazione della struttura sportiva e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo locale e delle interazioni con l'associazionismo sportivo;
 - a.2.) organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi, anche multidisciplinari e sperimentali, nell'ambito di un quadro di iniziative programmate in collaborazione con Amministrazione presso le strutture sportive con riferimento a particolari categorie di fruitori, in particolare minori, disabili e anziani;
 - a.3.) organizzazione, sviluppo e gestione di attività e manifestazioni di vario genere, comunque a rilievo sociale, finalizzate a far riconoscere il ruolo di "polo" dell'impianto sportivo;

- 1.2. Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo-strutturale dell'impianto sportivo, quali:
- a) attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:
- a.1.) gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili e immobili afferenti all'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
- a.2.) sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto da parte dell'utenza sulla base della programmazione definita dal Concessionario;
- a.3.) gestione dei servizi di assistenza all'utenza in relazione alla fruibilità della struttura sportiva e delle attività in essa realizzate;
- a.4.) gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti alla struttura sportiva, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;
- a.5.) gestione della attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della struttura.
- a.6.) gestione di attività di ristoro, con possibile attivazione di un coffee-point nell'ambito della struttura;
4. In ogni caso le attività riferite alla gestione delle strutture sportive devono essere realizzate nel rispetto dei parametri di attività definiti dalla legislazione regionale in materia di attività sportive.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI BENI AD ESSI AFFERENTI.

1. Al Concessionario è posta in carico la gestione degli impianti sportivi denominati "PALASPORT SILVIA SALMASO" e "PALESTRA di SAONARA", in prospettiva di una valorizzazione e della migliore fruibilità degli stessi, di seguito individuati e qualificati:

Descrizione generale e denominazione dettagliata dell'impianto	Ubicazione dell'impianto e caratterizzazioni particolari relative ai luoghi
<p>Palasport comunale "Silvia Salmaso" :</p> <p>- Piano Terra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area gioco polivalente ml 20,35 x 34,90 e spazio per giudici di gara di mq 25,50 con pavimentazione in linoleum • Locale per il pre-riscaldamento atletico di ml 8,70 x 6,15 • n. 7 SPOGLIATOI: n. 2 spogliatoi atleti maschi con due bagni di cui uno per disabili e n. 5 docce, n. 2 spogliatoi atlete femmine con due bagni di cui uno per disabili e n. 5 docce, n. 2 spogliatoi arbitri con bagno e doccia, n. 1 infermeria con bagno e doccia, n. 1 spogliatoio per il personale con bagno e doccia • n. 2 magazzini finestrati e n. 6 ripostigli • Locale centrale termica e locale quadri pompe • N. 1 Ascensore per disabili con relativo locale <p>- Piano primo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N. 2 locali palestrina ml 13,95 x 6,20 e ml 8,60 x 6,20 • N. 1 zona ristoro 	<p>Il Palasport Comunale è ubicato in Villatora, via XI Febbraio; vedi allegata pianta della struttura (Allegati A1, A2 e A3).</p>

<ul style="list-style-type: none"> • N. 2 bagni maschi e n. 2 bagni femmine • N. 1 locale infermeria • Tribuna di 350 posti a sedere <p>Il fabbricato è inserito in un'area di pertinenza piantumata a verde nei lati est, ovest e sud</p>	
<p>"Palestra di Saonara" :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area gioco polivalente ml 12,40 x 24,80 con pavimentazione in linoleum - n. 3 SPOGLIATOI: n. 1 spogliatoio atleti maschi con due bagni di cui uno per disabili e n. 4 docce, n. 1 spogliatoio atlete femmine con due bagni di cui uno per disabili e n. 4 docce, n. 1 spogliatoio insegnanti con bagno - pertinenze relative 	<p>La Palestra è ubicata in Saonara, via Bachelet, ed è annessa alle locali strutture scolastiche; vedi allegata pianta della struttura (Allegato B).</p>

2. La gestione dei beni mobili comprende l'eventuale sostituzione a fronte di danneggiamento od usura, secondo quanto meglio specificato dal successivo art.7.

ART. 3 - STATO E CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO E DEI BENI AD ESSO AFFERENTI AFFIDATI IN GESTIONE

1. L'Amministrazione consegna al Concessionario gli impianti sportivi sopra descritti ed i beni ad esso afferenti con specifico inventario, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni correlate.
2. L'inventario è riportato in un verbale descrittivo, sottoscritto alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, dall'Ufficio tecnico comunale e dal concessionario, il quale fa fede dello stato dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti.

ART. 4 INTERAZIONI NECESSARIE TRA AMMINISTRAZIONE E SOCIETÀ AFFIDATARIA IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO/I SPORTIVO/I — PROTOCOLLO TECNICO-ORGANIZZATIVO

1. Il Concessionario si pone come soggetto di riferimento per lo sviluppo operativo delle attività e degli interventi manutentivi e di valorizzazione dell'impianto sportivo affidato in gestione, nell'ambito dei quali sono realizzate e portate ad esecuzione i servizi sportivi, operativi e complementari disciplinati dal presente contratto, come meglio specificati nei loro processi realizzativi all'art. 5.
2. La Società affidataria è tenuta al rispetto del seguente protocollo operativo:

Soggetto produttore	Attività	Interazione organizzativa	Soggetto interlocutore
Affidataria	Piano annuale di gestione delle strutture: Programma delle attività, calendari.	Trasmissione programma entro 30 novembre.	Amministrazione Settore competente Sport
Amministrazione Settore competente Sport	Programmazione delle attività riferite all'impianto. Le attività dell'Amministrazione hanno la precedenza rispetto ad altre attività del Concessionario purché concordate in tempi utili ai fini delle attività programmate dal Concessionario.	Comunicazione programma entro il 30 settembre.	Affidataria
Affidataria	Programmazione operativo-gestionale: disciplina d'uso e di accesso da parte dell'utenza	Programmazione e condivisione degli elementi gestionali su base annuale: tariffe agevolate previste da	Amministrazione Settore competente Sport

		apposito amministrativo atto	
Affidataria	Gestione impianto: Servizi minimi generali estesi a tutto l'impianto di: pulizia, custodia e guardiana, manutenzioni ordinarie cura spazi esterni. Bilancio di fine gestione annuale.	Comunicazione su andamento gestione annuale entro il 31 marzo	Amministrazione Settore competente Sport e Settore Tecnico
Amministrazione Settore Tecnico	Verifiche su gestione struttura	Controllo (interoperatività con verifiche funzionali affidataria)	Affidataria
Amministrazione Settore Tecnico e Settore competente Sport	Verifica su complessiva funzionalità dell'affidamento in gestione	Verifica operativa e gestionale (con eventuale collaborazione affidataria)	Affidataria

3. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2 è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra affidataria e Amministrazione in ordine alla gestione della struttura sportiva oggetto del presente contratto, secondo uno standard procedurale - organizzativo minimo.
4. Il Concessionario può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività (es. manifestazioni complesse) e degli interventi (es. manutenzione straordinaria) riferibili all'impianto sportivo, a fronte degli elementi acquisiti in relazione alla gestione della stessa oggetto della presente convenzione.
5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione e il Concessionario individuano, ciascuna nell'ambito della propria articolazione organizzativa, un soggetto referente, competente in ordine allo sviluppo delle attività indicate e deputato a gestire le interazioni.
6. Il soggetto di cui al precedente comma 5 può essere individuato dal Concessionario nella figura del rappresentante legale della Associazione.

ART. 5 - ATTIVITÀ SPECIFICHE SVOLTE DAL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO-PROTOCOLLO PRESTAZIONALE

1. Il Concessionario realizza nell'ambito degli indirizzi e nel rispetto della programmazione d'uso con riferimento alla gestione dell'impianto sportivo le seguenti attività, nel rispetto degli standard produttivi e delle linee di miglioramento per ciascuna indicati:

Attività	Processo realizzativo del servizio (Attività standard)	Processo di miglioramento del servizio (attività migliorative – ulteriori)
Assicura il regolare funzionamento di tutti gli impianti, comprese le strutture e le aree di pertinenza.	Garantire i servizi di apertura, chiusura, pulizia, custodia, manutenzione ordinaria, cura spazi esterni con proprio materiale e mezzi adeguati. Acquisizione a propria esclusiva cura e spesa, nelle forme di legge, di ogni autorizzazione di necessità all'esercizio dell'impianto, sia nello stato attuale che modificato in base alle proposte di offerta, ivi comprese quanto a	Tinteggiatura locali spogliatoi Pulizia aree esterne

	livello autorizzativo per manifestazioni temporanee di carattere sportivo o di trattenimento da effettuarsi nell'ambito dell'impianto;	
Organizzazione delle attività didattiche e dei programmi di formazione agonistica	<ul style="list-style-type: none"> Progettazione di dettaglio delle attività, orari e calendari di utilizzo. 	
<p>Messa a disposizione gratuita dell'intero impianto (comprensivo di apertura, custodia, pulizia e chiusura) Palasport di Villatora o palestra di Saonara per n.10 giorni all'anno per utilizzi scolastici e sociali</p> <p>Messa a disposizione gratuita dell'intero impianto (comprensivo di apertura, custodia, pulizia e chiusura) Palasport di Villatora per n. 8 settimane all'anno, nel periodo giugno/agosto, per utilizzi educativi e sociali;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eventi e/o manifestazioni straordinarie Attività dei Centri ricreativi Estivi promossi dal Comune 	<p>A tariffa</p> <p>750 ore complessive x euro 12,00€/ora = 9.000 euro</p>
Messa a disposizione delle palestre, in orario scolastico, per le scuole del territorio.		
Messa a disposizione delle strutture per attività delle associazioni sportive locali iscritte al Registro Comunale sulla base di tariffa e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.	<ul style="list-style-type: none"> Le tariffe vengono definite con atto di Giunta Comunale. Le tariffe vengono introitate dal soggetto affidatario che le rende note all'Amministrazione in sede di presentazione di bilancio di gestione della struttura Vedasi delibera di G. C. n. 46 del 8/05/2014 per le tariffe del palasport e della Palestra. Le domande delle Associazioni devono essere trasmesse entro giugno al Concessionario e in caso di manifestazioni straordinarie almeno 60 gg prima 	
Pagamento del canone concessorio annuo di Euro 2.000,00 oltre iva	Entro il 31 marzo di ogni anno	

Correlativamente agli impegni sommariamente descritti sopra, incombono sul Concessionario i seguenti oneri finanziari:

- spese per l'attivazione (o subentro) di tutti i servizi compresi nella gestione, nessuno escluso;
- spese per la fornitura di energia elettrica ed energia termica e telefoniche dell'intero complesso per il suo esercizio secondo standard funzionali e qualitativi di servizio.

- spese per le operazioni di manutenzione ordinaria di tutte le strutture dell'impianto per le quali non sia espressamente necessaria la sostituzione o ripristino integrale a nuovo di sue parti singolarmente funzionali costituenti strutture ed impianti, non altrimenti riparabili;
 - spese per la manutenzione ordinaria degli strumenti in dotazione all'impianto, con sostituzione di quelli eventualmente resisi inservibili;
 - spese per la manutenzione ordinaria degli arredi in dotazione all'intero complesso;
 - spese per l'accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative, RC contro terzi ed a tutela dell'impianto e dei suoi utenti, come meglio descritto nel presente capitolato;
 - spese per il pagamento delle imposte e tasse per affissioni e pubblicità;
 - spese per il pagamento del canone concessorio;
 - ogni altra spesa necessaria alla gestione, conduzione di tutti gli impianti ed immobili oggetto della presente convenzione.
2. Le attività specificate nei processi realizzativi (attività standard) sono considerate come attività principali ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, anche in relazione a quanto previsto dai successivi articoli 20 e 23.
 3. Nella conduzione e nella manutenzione degli impianti tecnologici, il concessionario dovrà scrupolosamente osservare le indicazioni dei libretti di manutenzione e di utilizzo degli impianti e delle loro componenti, forniti dalle imprese produttrici; in mancanza di questi, la conduzione e la manutenzione dovranno comunque avvenire a perfetta regola d'arte. Il concessionario può affidare a soggetti terzi qualificati la manutenzione dell'intero impianto o di singoli settori.
 4. Il concessionario dovrà segnalare tempestivamente e per iscritto al Settore tecnico del Comune, entro 24 ore dall'accadimento, ogni guasto, danneggiamento, deterioramento, incidente ed anomalia che si verifichi, con una accurata relazione descrittiva che identifichi anche eventuali terzi responsabili, fermo restando l'accollo al concessionario di ogni onere per il tempestivo ripristino di tutto quanto non compete espressamente al Comune.

ART. 6 - INTERAZIONI NECESSARIE TRA AMMINISTRAZIONE E AFFIDATARIA IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE— PROTOCOLLO TECNICO-ORGANIZZATIVO

1. Il Concessionario si pone come soggetto di riferimento per lo sviluppo organizzativo e gestionale dell'impianto sportivo, nell'ambito del quale sono realizzati e portati ad esecuzione gli interventi e le attività operativi e complementari disciplinati dalla presente convenzione, riferiti al quadro generale individuato all'art. 1 e meglio specificati nei loro processi realizzativi all'art. 7.
2. Il Concessionario è tenuto al rispetto del protocollo operativo di seguito illustrato:

Soggetto produttore	Attività	Interazione organizzativa	Soggetto interlocutore
Società affidataria	Gestione servizi complementari (es. bookshop, merchandising, coffee point, ecc.)	Comunicazione su andamento gestione in sede di presentazione bilancio di gestione della struttura	Amministrazione Settore competente Sport
Società affidataria	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione servizi operativi ed attività connesse (es. SIAE, ecc.) • Gestione attività di pubblico spettacolo e trattenimento soggetta alla disciplina degli artt. 80 del T.U.L.P.S. e 141 del R.D. n° 635/1940: per quanto attiene lo 	Comunicazione su andamento gestione ed eventuale interoperatività su alcuni profili con Amministrazione	Amministrazione S.U.A.P.

	svolgimento di tali attività il gestore assume, agli effetti e responsabilità delle normative di settore, ruolo di "Responsabile dell'attività" giusta disciplina del tit. 18° del D.M.I. 19/08/1996 e dell'art. 19 del D.M.I. 18/03/1996, assumendo altresì in propria cura ed onere gli apprestamenti e le certificazioni di necessità.		
Società affidataria	Gestione contabile delle attività della struttura	Invio entro il 31 marzo del consuntivo della gestione della struttura. Invio di calendari delle attività entro il 30 settembre all'Amministrazione	Amministrazione Settore competente Sport
Amministrazione Settore competente Sport	Verifica su complessiva funzionalità dell'esternalizzazione della gestione della struttura in relazione anche ai servizi operativi e complementari	L'Amministrazione ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli tecnici e amministrativi su libri, beni, uffici e attività della affidataria, limitatamente ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nel presente capitolato. Verifica operativa sui dati inviati dal Concessionario	Società affidataria

3. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2 è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra Società affidataria e Amministrazione in ordine alla gestione della struttura sportiva oggetto del presente contratto, secondo uno standard procedurale - organizzativo minimo.
4. La Società affidataria può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per l'adeguamento, sotto il profilo operativo-progettuale, degli assetti organizzativo-gestionali riferibili alla struttura, a fronte degli elementi acquisiti in relazione alla gestione della stessa oggetto del presente contratto.
5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione e il Concessionario individuano, ciascuna nell'ambito della propria articolazione organizzativa, un soggetto referente, competente in ordine allo sviluppo delle attività indicate e deputato a gestire le interazioni.
6. Il soggetto di cui al precedente comma 5 può essere individuato dal Concessionario nella figura del Responsabile gestionale della struttura.
7. Al concessionario è consentita la gestione degli spazi pubblicitari sonori e visivi, anche con delega a terzi, nel rispetto delle norme di sicurezza e detratte le imposte, se dovute.

ART.7 - INTERVENTI MANUTENTIVI RIFERITI ALL'IMPIANTO SPORTIVO IN GESTIONE ED AI BENI AD ESSO AFFERENTI

1. Il Concessionario provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo affidato in gestione, così come definito dall'art. 31, lettera a) della L. 5.8.1978 n. 457, in analogia a quanto stabilito dagli artt. 1576 e 1601 del Codice Civile.
2. Il Concessionario provvede alla manutenzione ordinaria dei beni mobili in dotazione della struttura, nonché alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo

tale da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della convenzione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere effettuata nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.

3. Il Concessionario cura anche il monitoraggio dello stato delle strutture dell'impianto sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.
4. Qualora si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria all'impianto sportivo, il Concessionario segnala e documenta al Comune gli interventi da effettuarsi, il quale li esegue a propria cura e spese. Potrà essere richiesto dal Comune alla concessionaria stessa di intervenire direttamente, per ripristinare condizioni di sicurezza per le persone e di funzionalità dell'impianto, salvo corrispondere a consuntivo, previa verifica di congruità e regolarità esecutiva dell'intervento a cura esclusiva del Comune, alla affidataria la spesa da essa effettivamente sostenuta nei termini che saranno definiti caso per caso in ragione delle caratteristiche e consistenza economica degli interventi: al di fuori del presente caso il Comune si riserva comunque facoltà di autorizzare l'affidataria in sua vece alla realizzazione degli interventi necessari alle medesime condizioni di verifica e controllo degli stessi norme per gli interventi d'urgenza.
5. Qualora si verificano situazioni di pericolo per le persone o per gli impianti che richiedano interventi di somma urgenza atti al ripristino delle strutture ed impianti oggetto di grave danneggiamento tale da comprometterne totalmente l'esercizio, la sicurezza ovvero la stabilità, il Concessionario dovrà darne immediata informazione nei modi possibili al Comune contenente la descrizione dell'inconveniente, le modalità di intervento, i tempi di esecuzione, la segnalazione della ditta incaricata e la spesa presunta dell'intervento, essendo comunque titolata a procedere comunque immediatamente all'esecuzione delle opere strettamente necessarie a ripristinare la sicurezza delle persone e la funzionalità minimale degli impianti, tramite il ricorso a ditta specializzata o personale di documentata professionalità.
Al termine di tali lavori il Concessionario produrrà entro 30 gg. a propria cura ed a firma di professionista abilitato, dettagliato resoconto di tutte le lavorazioni ed opere eseguite ovvero fornirà la documentazione tecnica progettuale e contabile di necessità affinché il Comune possa compiutamente disporre per la regolarizzazione amministrativa degli interventi (qualora necessaria) e la verifica di congruità, di sicurezza e regolarità esecutiva preordinate al riconoscimento delle spese sostenute ed alla continuità di esercizio dell'impianto o delle parti di esso oggetto d'intervento.

ART. 8 – GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il concessionario dovrà incaricare una persona in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'espletamento delle attività di cui all'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e ss.mm. ii. ed in possesso dell'idoneità di addetto di primo soccorso e di addetto antincendio.

L'ufficio tecnico comunale fornirà al gestore il piano di gestione della sicurezza.

In particolare sono a carico del gestore dell'impianto:

- istruire e formare il personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

- mantenere efficiente la cassetta di pronto soccorso nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrare il materiale utilizzato, adoperarsi in caso di infortunio perché quanto necessario sia facilmente accessibile.

ART. 9 - RISORSE UMANE IMPEGNATE NELLE ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il Concessionario provvede alla gestione dell'impianto sportivo con risorse umane qualificate, operatori liberi professionisti. Il Concessionario può coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In relazione alle risorse umane impegnate nei servizi di gestione della struttura sportiva oggetto del presente contratto, il Concessionario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili ai collaboratori / liberi professionisti.
3. In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il Concessionario individua rispettivamente un Responsabile gestionale della struttura, qualora gli stessi non corrispondano a figure con analoghe responsabilità nell'organigramma societario.

ART. 10 ACCESSO DELL'UTENZA ALL'IMPIANTO SPORTIVO E ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario vigila sull'accesso all'impianto sportivo affidato in gestione. In particolare, il Concessionario ha il potere di allontanare dagli impianti quanti risultino privi di giusto titolo di utilizzo ovvero non autorizzati all'accesso. Ha il potere di allontanare coloro che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.
2. Il Concessionario sviluppa iniziative promozionali finalizzate a sostenere la fruibilità dell'impianto sportivo, anche mediante soluzioni di accesso facilitato (es. per periodi brevi, con riferimento a iniziative particolari, ecc.) per particolari categorie di utenza, es.: anziani ultrasessantenni, giovani, ecc.

ART. 11 - CLAUSOLA GENERALE IN ORDINE AGLI ONERI ED AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti la gestione dell'impianto sportivo debbono intendersi a completo carico del Concessionario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati nel presente Capitolato come a carico dell'Amministrazione.
2. Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Concessionario esplicitati nel presente capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.
3. A fronte della quota di corrispettivo massimo fissato in sede di gara, alla concessionaria può essere assegnata la gestione di ulteriori impianti sportivi comunali con formale provvedimento, previa fase concertativa.

ART. 12 PROFILI ECONOMICI

1. Il valore della presente concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è quantificato, per l'intera sua durata, in Euro 391.000,00 (trecentonovantaunomila/00 lordi con riferimento a tutti i profili organizzativi e prestazionali in esso disciplinati. A detto importo corrisponde un valore annuo lordo di Euro 78.200,00 (settantaottomiladuecento/00). Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Saonara perché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario.

2. In relazione alla gestione degli impianti sportivi, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone concessorio di Euro 2.000,00 oltre iva (soggetti a rialzo) e l'Amministrazione in esecuzione di quanto previsto ai precedenti articoli 1, 4, 5 e 6, corrisponde al concessionario un canone di utilizzo di locali e spazi di Euro 9.000,00 annui, in relazione al quadro gestionale complessivo, per l'utilizzo per circa 750 ore annue per il corrispettivo orario di euro 12,00.
3. E' a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (comma 8). Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. Il canone di utilizzo di cui al precedente comma 2 è corrisposto in tre rate il 31 gennaio e 31 maggio e 30 settembre dall'Amministrazione al Concessionario con definizione di tutti i relativi obblighi fiscali e contabili. L'ultima tranches viene corrisposta ad avvenuta presentazione del consuntivo di gestione annuo della struttura. Il Canone concessorio dovrà invece essere pagato entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il suddetti canoni sono soggetti a diminuzione, salvo cause di forza maggiore, in caso di fatti che impediscano l'utilizzo dell'impianto sportivo per almeno il 60% delle potenzialità dello stesso imputabili al Concessionario mentre nessun indennizzo o risarcimento sarà dovuto alla concessionaria in caso di sospensione temporanea o cessazione del servizio disposta dal Comune, per lavori o interventi urgenti che si rendessero necessari agli impianti e/o alle strutture;
6. Il Concessionario introita totalmente i proventi derivanti dalle tariffe d'uso dell'impianto sportivo.
7. Il Concessionario introita totalmente i proventi derivanti dalle attività e quelli di gestione della struttura (es. merchandising, bar, ecc.).
8. E' fatta salva, per il Concessionario, la possibilità di introitare risorse, totalmente o parzialmente, derivanti da:
 - a) sponsorizzazioni autonomamente acquisite, secondo quanto previsto dal successivo articolo 14;
 - b) liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento dell'impianto sportivo ed alla valorizzazione dei suoi beni, nonché in relazione al miglioramento delle attività in esso proposti.

ART. 13 QUOTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO

1. L'accesso alle attività ed alle manifestazioni sportive agonistiche organizzate dal Concessionario presso l'impianto sportivo è subordinato a quote di accesso definite secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. Il costo delle quote per l'utenza per le attività del Concessionario è determinato dallo stesso.
3. In relazione a specifiche iniziative promozionali o manifestazioni, organizzate o promosse dall'Amministrazione, volte alla piena valorizzazione della struttura ed alla risposta ad esigenze dell'utenza, l'Amministrazione stessa determina il valore delle quote di accesso o può definire modalità di accesso gratuito o con facilitazioni per particolari categorie di utenza anche in accordo con il Concessionario.
4. Il costo orario di utilizzo della struttura per le attività di Associazioni locali o esterne è determinato dalla Giunta Comunale sentito il Concessionario.

ART. 14 - ACQUISIZIONE DI SPONSORIZZAZIONI IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ ED ALLE INIZIATIVE REALIZZATE

NELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il Concessionario può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e le iniziative realizzate in esecuzione delle attività inerenti la gestione dell'impianto sportivo, oggetto del presente contratto.

ART. 15 ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE INERENTI LA PROGRAMMAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE NELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario definisce la programmazione delle attività sportive sviluppabili nell'impianto riservandosi ogni sviluppo inerente la programmazione delle stesse attività, la loro eventuale articolazione di massima, anche temporale, e gli adeguamenti operativi che si dovessero rendere necessari a fronte di innovazioni del quadro di riferimento (evoluzione del sistema, esigenze dei fruitori, ecc.) fatte salve le riserve specificate nel protocollo prestazionale di cui all'art.5.
2. Per le manifestazioni/attività promosse direttamente dall'Amministrazione (anche determinate da situazioni non programmabili) il Settore competente formalizza al Concessionario la richiesta di modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva presso l'impianto, con anticipo di almeno 30 giorni.
3. L'Amministrazione formalizza le scelte macro-organizzative inerenti le attività/manifestazioni sportive rilevanti (anche da essa organizzate) in rapporto diretto con il Concessionario, al fine di fornire elementi strutturali adeguati alla stessa per la migliore resa possibile delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 16 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione, al fine di dare continuità alla gestione dell'impianto, ha durata stabilita in anni 5 (cinque) decorre dalla firma della convenzione e cessa al 31.08.2024;
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare, analogamente a quanto disposto i sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016, la ripetizione della concessione per un egual periodo. Detta facoltà deve essere esercitata entro e non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.

ART. 17 VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Concessionario è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi ed ai controlli sviluppati dall'Amministrazione per verificare l'efficacia della gestione dell'impianto sportivo.
2. L'Amministrazione svolge controlli e verifiche costanti sulla qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto sportivo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali ed organizzativi definiti.
3. L'Amministrazione può, in particolare, svolgere controlli specifici sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali;
4. L'Amministrazione può, in particolare, svolgere verifiche:
 - a) in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi per esse realizzati;
 - b) in ordine al mantenimento delle condizioni di economicità costituenti presupposto per l'esternalizzazione della gestione dell'impianto sportivo mediante il presente rapporto convenzionale;
 - c) in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa e il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
 - d) in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo.

5. Il Concessionario può comunque riportare all'Amministrazione risultati ed indicazioni emergenti da proprie verifiche tecniche-valutative.
6. Il Concessionario e l'Amministrazione possono concordare lo svolgimento in comune di verifiche, anche con utilizzo di metodi sperimentali, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nell'impianto sportivo affidato in gestione.

ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prima della stipulazione della convenzione, del valore di Euro 39.100,00 corrispondente al 10 per cento dell'importo complessivo della concessione come determinato al precedente art. 12 comma 1.
2. La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:
 - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente Concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza della vigenza della presente convenzione.
6. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
7. A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo, il Concessionario stipula regolare contratto di assicurazione a copertura dei rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni, compresa l'assicurazione per terzi trasportati in caso di utilizzo di autovetture di proprietà del Concessionario, con massimali non inferiori a quanto di seguito indicato:
 - a) contro gli infortuni che potessero colpire i fruitori delle attività dell'impianto e gli operatori: € 26.000,00 in caso di morte; € 26.000,00 in caso di invalidità permanente. Per i restanti utilizzatori della struttura che praticano attività sportive (organizzate da ASD o SSDRL affiliate a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva), ferma restando la copertura per responsabilità civile verso terzi di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo, gli stessi dovranno essere assicurati per infortuni presso le rispettive Federazioni e/o Enti di promozione sportiva tramite le società e associazioni che usufruiscono della struttura. Il Concessionario si impegna ad acquisire, in fase di assegnazione degli spazi dell'impianto sportivo, la documentazione comprovante la copertura assicurativa per infortuni da parte degli utilizzatori;
 - b) € 5.000.000,00 unico, per la responsabilità civile contro terzi, inclusa l'Amministrazione, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;
 - c) € 2.000.000,00 unico, in relazione all'assicurazione dei beni mobili e immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi, da correlarsi alle polizze generali stipulate in tal senso dall'Amministrazione proprietaria dei beni stessi.
8. Il Concessionario fornisce all'Amministrazione copia della polizza assicurativa entro 30 giorni dalla

stipulazione della presente convenzione.

ART. 19 INADEMPIMENTI E PENALI

1. In relazione all'esecuzione della presente convenzione, con riferimento agli obblighi specifici e generali in essa determinati per il Concessionario, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
manca esecuzione o sospensione o abbandono da parte del Concessionario o di suoi operatori delle attività per la gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, con riferimento particolare a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6,	€ 100.00 per ogni atto, fatto, evento. La contestazione viene fatta dall'amministrazione per iscritto al Concessionario che ha titolo per proporre le proprie controdeduzioni entro 10 gg.
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo	€ 100.00 per ogni atto, fatto, evento.

2. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al Concessionario per maggiori danni dalla stessa causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 20.
3. Con espresso riferimento all'art. 1382 del C.C. si precisa che l'applicazione della surriferita penalità è in tutto indipendente dalla prova e dall'estimazione del danno, al cui risarcimento il Comune provvederà, con separato procedimento, a termini dell'art. 2043, 2056 e norme vigenti di espresso come implicito rimando applicativo, del C.C.
L'applicazione e pagamento della penalità non assolve altresì alle responsabilità connesse all'infrazione della concessionaria, né alle procedure risolutive della convenzione.

ART. 20 RESPONSABILITÀ

1. Il Concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi (fornitori, utenti, ecc.) per azioni od omissioni ad essa imputabili, anche se riferite a profili attuativi della presente convenzione.
2. Il Concessionario è responsabile della sicurezza degli operatori da essa impegnati nelle attività di gestione dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali per l'esecuzione dei medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi si svolgono, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla proprietà dei luoghi e delle strutture di sviluppo delle attività.
3. Il Concessionario è responsabile della gestione degli adempimenti SIAE e altre autorizzazioni previste per legge per la realizzazione dell'attività e delle iniziative sportive e delle manifestazioni spettacolistiche nell'impianto sportivo.

ART. 21 SUBAPPALTO

1. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in materia di subappalto alle concessioni si applica l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 5 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi della convenzione si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta.
 - c) interruzione di servizio fatto salvo quanto previsto art 11 punto 4.
2. A fronte di inadempimenti gravi da parte del Concessionario, l'Amministrazione può risolvere la convenzione, previo esperimento di diffida ad adempiere.
3. La risoluzione della convenzione è comunicata dall'Amministrazione al Concessionario mediante lettera raccomandata o pec e comporta tutte le conseguenze di legge e di convenzione, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione del Concessionario, dovendo comunque quest'ultima concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore.

ART. 23 RECESSO

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, antecedentemente alla data di naturale scadenza, in ragione di esigenze sopravvenute, come di mutate necessità d'intervento sul territorio, rimborsando alla concessionaria l'importo del 10% del residuo valore della gestione unitamente al valore delle opere o forniture di beni durevoli regolarmente realizzate e preventivamente autorizzate.
2. La Ditta non è titolata al diritto di recesso per il Palasport e per la Palestra di Saonara, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultimo, in coerenza con l'entità del quale si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della concessionaria.
Per quanto non espressamente disciplinato si richiama applicazione della correlata disciplina del C.C.

ART. 24 PROFILI INERENTI LA CESSIONE DEI CONTRATTI E DEI CREDITI DERIVANTI DALLA STESSO

1. E' vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte le attività riferite alla gestione dell'impianto sportivo senza la preventiva approvazione scritta dell'Amministrazione.
2. L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione alla cessione di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri convenzionali del Concessionario, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del committente delle attività affidate a terzi.
3. E' altresì vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle attività previste dal contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 25 NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile.

ART. 26 CONTRATTO ED ONERI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto e della relativa registrazione (tassa di registro, bolli e diritti di segreteria) ivi comprese le eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

ART. 27 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario in ordine all'esecuzione dell'appalto sarà competente a giudicare il Foro di Padova. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento approvati del Comune di Saonara, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – saranno consegnati in copia contestualmente all'avvio dei servizi.

ART. 29 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento è il Comune di Saonara, Piazza M. Borgato Soti, 11 - email segreteria@comune.saonara.pd.it PEC protocollo@pec.comune.saonara.pd.it tel. 049.0996400. I riferimenti per contattare il Responsabile della protezione dei dati sono: D.P.O.: AMBOTTA Dr. GILBERTO - P.E.C.: gilberto.ambotta@mailcertificata.it - mail: ambottag@gmail.com

I dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono trattati nei limiti di quanto è strettamente necessario allo svolgimento della stessa, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Presupposto di liceità per il trattamento: adempimento degli obblighi di legge, e finalità di rilevante interesse pubblico.

I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non inferiore ai termini fissati dagli obblighi di legge, in particolare da quelli previsti per le pubbliche amministrazioni.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda necessario per svolgere le funzioni istituzionali dell'Ente ovvero la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento nonché durante un procedimento legale. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento

I dati personali sono conservati in server localizzati all'interno della UE e non vengono in nessun caso trasferiti in paesi extra-U.E..

Per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

In ogni momento i soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento potranno esercitare i loro diritti, in qualità di interessati, nei confronti del Titolare del trattamento; in particolare potranno:

- 1) chiedere l'accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- 2) ottenere la portabilità dei dati che li riguardano;
- 3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
- 4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati;
- 5) proporre reclamo ad un'Autorità di controllo;

Gli Utenti potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento all'indirizzo e-mail : segreteria@comune.saonara.pd.it

Allegato 1 alla CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 165 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE: PALASPORT DI VILLATORA E PALESTRA DI SAONARA

PALASPORT DI VILLATORA E PALESTRA DI SAONARA - ENTRATE

Oggetto	Note	Valore ipotizzato conteggi ufficio	Tariffa oraria Struttura
Utilizzo Comune di Saonara	Compenso da convenzione per attività SCOLASTICA E SOCIALE (minori, disabili,..)	9.000,00	<i>n.750 ORE X € 12,00 = € 9.000,00</i>
Attività sportive	Quote soci, iscrizioni corsi	19.000,00	
Proventi da manifestazioni	Spettacoli, partite, saggi	6.000,00	
Pubblicità da locazione spazi, sponsorizzazioni		42.700,00	
Attività marginali	Bar, gadget, ecc	1.500,00	
Totali		78.200,00	

PALASPORT DI VILLATORA E PALESTRA DI SAONARA - USCITE

Oggetto	Valore ipotizzato	Note
Canone di concessione	2.000,00	
Custodia e pulizie Impianti	20.000,00	
Acqua	3.100,00	
Combustibile per riscaldamento e Gas	18.500,00	Costo del Comune
Energia elettrica	6.000,00	Costo del Comune
Spese acquisto materiale per pulizie	7.200,00	
Assicurazione impianti e Rc	2.000,00	
Lavori di manutenzione	3.600,00	
Acquisto arredi e attrezzature	12.000,00	
Compensi per prestazioni Amministrative	3.800,00	
totali	78.200,00	

CONFRONTO ENTRATE / USCITE PALASPORT DI VILLATORA E PALESTRA DI SAONARA

entrate bilancio d'ufficio	uscite bilancio ufficio	Differenza in passivo ufficio
78.200,00	78.200,00	0,00